



**COMUNE DI
VICOFORTE**

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE**

ai sensi del quinto comma dell' articolo 5
della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52

Indice

TITOLO I: ASPETTI GENERALI	5
Art. 1 Finalità e campo di applicazione	5
Art. 2 Riferimenti normativi	5
Art. 3 Definizioni	5
Art. 4 Esclusioni	6
TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	7
Capo 1 Generiche sorgenti sonore	7
Art. 5 Campo di applicazione	7
Art. 6 Limiti previsti	7
Art. 7 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	7
Art. 8 Esclusioni	8
Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici	8
Art. 9 Campo di applicazione	8
Art. 10 Disposizioni generali	8
Art. 11 Disposizioni per sorgenti ad uso comune	8
Art. 12 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo	9
Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo	11
Sezione I Aspetti generali	11
Art. 13 Campo di applicazione	11
Art. 14 Generalità	11
Art. 15 Autorizzazioni	11
Art. 16 Limiti derogabili	12
Art. 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	12
Art. 18 Revoche	12
Sezione II Spettacoli e manifestazioni	13
Art. 19 Campo di applicazione	13
Art. 20 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni	13
Art. 21 Localizzazione	13
Art. 22 Orari e durata	14
Art. 23 Livelli sonori e prescrizioni tecniche	14
Art. 24 Casi particolari	14
Art. 25 Commissione di vigilanza	14
Art. 26 Esclusioni	14
Sezione III Cantieri	15
Art. 27 Campo di applicazione	15
Art. 28 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali	15
Art. 29 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti	15
Art. 30 Livelli sonori e prescrizioni tecniche	16
Art. 31 Emergenze	16
Sezione IV Altre attività rumorose temporanee	17
Art. 32 Campo di applicazione	17
Art. 33 Dehor	17
Art. 34 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico	17
Art. 35 Attività di igiene del suolo	18
Art. 36 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli	18
Art. 37 Attività agricole, forestali, venatorie	18
Art. 38 Livelli sonori	19
Capo 4 Infrastrutture di trasporto	19
Art. 39 Campo di applicazione	19
Art. 40 Infrastrutture di trasporto stradale	19
Art. 41 Infrastrutture di trasporto ferroviario	19
Art. 42 Disposizioni specifiche sorgenti disturbanti	20

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose	20
Art. 43 Campo di applicazione	20
Art. 44 Attività svolte nelle abitazioni	20
Art. 45 Attività all'aperto	20
Art. 46 Dispositivi di allarme o antifurto	21
TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	22
Capo 1 Piano di Classificazione acustica	22
Art. 47 Piano di Classificazione acustica	22
Art. 48 Modifiche di Piano	22
Art. 49 Revisione del Piano	22
Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	23
Art. 50 Valutazione Previsionale Impatto Acustico	23
Art. 51 Valutazione Previsionale Impatto Acustico Semplificata	23
Art. 52 Valutazione clima acustico	24
Art. 53 Valutazione Previsionale dei Requisiti acustici degli Edifici	25
Art. 54 Valutazione Conclusiva dei Requisiti acustici degli Edifici	26
Art. 55 Modalità di presentazione della documentazione	26
Art. 56 Verifica della documentazione	27
Art. 57 Mancata presentazione della documentazione	27
TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	28
Capo 1 Controlli	28
Art. 58 Funzioni e competenze	28
Art. 59 Segnalazioni ed esposti	28
Art. 60 Esclusioni	28
Capo 2 Provvedimenti restrittivi	29
Art. 61 Provvedimenti restrittivi	29
Capo 3 Sanzioni	29
Art. 62 Sanzioni	29
Art. 63 Esclusioni	30
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 64 Abrogazioni e validità	31
Art. 65 Modifica e revisione	31
APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA	34
1. Aspetti generali	34
2. Definizioni	34
3. Classi acustiche	34
4. Valori limite di emissione	34
5. Valori limite assoluti di immissione	35
6. Valori limite differenziali di immissione	36
7. Valori di qualità	37
8. Rilievi strumentali e Fattori correttivi	37
9. Requisiti acustici degli impianti tecnologici	38
10. Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici	38
11. Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti	39
12. Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale	40
13. Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario	42

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

Art.1 Finalità e campo di applicazione

Comma 1

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

Comma 2

Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art.2 Riferimenti normativi

Comma 1

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Art.3 Definizioni

Comma 1

Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Comma 2

Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.277 del 15/08/91 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Comma 3

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.

Comma 4

Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

Comma 5

Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

Comma 6

Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Comma 7

Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Comma 8

Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.

Comma 9

Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

Art.4 Esclusioni

Comma 1

Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

Art.5 Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 6 Limiti previsti

Comma 1

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- valori limite di emissione;
- valori limite assoluti di immissione;
- valori limite differenziali di immissione;
- valori di attenzione;
- valori di qualità.

Comma 2

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- valori limite assoluti di immissione;
- valori limite differenziali di immissione;
- valori di attenzione;
- valori di qualità.

Comma 3

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

Comma 4

I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.

Art. 7 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Comma 1

Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all’insieme delle sorgenti.

Comma 2

Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.

Art.8 Esclusioni

Comma 1

Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;
- attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 **Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici**

Art. 9 Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

- a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldia acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
- b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

Art.10 Disposizioni generali

Comma 1

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Comma 2

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

Comma 3

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

Art.11 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

Comma 1

Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

Gli impianti tecnologici ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

- a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;

- b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo.

Comma 2

I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 si applicano nei seguenti casi:

- a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

Comma 3

Le sorgenti sonore interne di cui all'art 10 comma 1 ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

Comma 4

Qualora le disposizioni di cui al comma 3 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

Art.12 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

Comma 1

Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 3, ad uso singolo, qualora siano palese causa di disturbo, sono regolamentate come segue:

- a) devono cessare il funzionamento tra le ore 22.00 e le ore 08.00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio;
b) devono cessare il funzionamento tra le ore 20.00 e le ore 08.00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio.

Comma 2

È escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 1 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.

Comma 3

Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);

- b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

Comma 4

Qualora le disposizioni di cui al comma 3 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e/o i limiti differenziali di immissione.

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

Art.13 Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

Art.14 Generalità

Comma 1

Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'art.6 comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

Comma 2

L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

Comma 3

Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Comma 4

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Comma 5

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Comma 6

L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica), case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Art. 15 Autorizzazioni

Comma 1

Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 14 che rispettano o meno i limiti di cui all'art.6, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.

Comma 2

Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'art.14 possono essere rilasciate:

- a) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato 1;
- b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in Allegato 1, integrata da una valutazione tecnica redatta nel rispetto dei criteri regionali.

Comma 3

La richieste di cui al comma 2 lettere a) e b) devono essere presentate presso il Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Art.16 Limiti derogabili

Comma 1

I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'art. 6.

Art. 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Comma 1

Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto e prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.

Comma 2

Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

Comma 3

Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, concertisti, etc).

Art.18 Revoche

Comma 1

Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

Comma 2

Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

Art. 19 Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;
- b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

Art. 20 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

Comma 1

Le attività di cui all'art.19 da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività con sorgenti rumorose che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:30 e tra le ore 14:30 e le ore 22:00 sono autorizzate se rispettano i limiti di cui all'art.6 senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'art.15 comma 2 lettera a), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati;
- c) le attività che non rispettano i limiti di cui all'art.6 vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'art.15 comma 2 lettera a);
- d) per le attività al di fuori dell'elenco di cui all'Art. 19 comma 1, l'Amministrazione può richiedere richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, integrata da una valutazione tecnica redatta nel rispetto dei criteri regionali

Art. 21 Localizzazione

Comma 1

Le attività di cui all'art.19, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'art.6, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n.85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.

Comma 2

Le aree di cui al comma 1 sono parte delle seguenti zone:

- *Località Santuario*
- *Località Fiamenga*
- *Località Vicoforte*
- *Fraz. S.Grato*
- *Fraz. Moline*
- *Area sportiva*
- *Piazza San Teobaldo*
- *Piazza Mellano Rossi*

Art. 22 Orari e durata

Comma 1

Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.19, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sarà autorizzato secondo la specificità del caso, comunque a totale discrezione dell'Amministrazione

Art. 23 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

Comma 1

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 10 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 24 Casi particolari

Comma 1

Lo svolgimento della attività di cui all'art.19 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Comma 2

Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali, è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

Art. 25 Commissione di vigilanza

Comma 1

La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 26 Esclusioni

Comma 1

Le attività di cui all'art. 19 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

Sezione III Cantieri

Art. 27 Campo di applicazione

Comma 1

In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 28 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

Comma 1

Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'art. 27 si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'art. 6.

Comma 2

Le generiche attività di cui all'art. 27 per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'art. 6 a seguito di richiesta di cui all'art. 15 comma 2 lettera a).

Comma 3

Le generiche attività di cui all'art. 27, per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 6.

Art. 29 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

Comma 1

I lavori edili di cui all'art.27, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08.30 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 18:30 nei giorni feriali, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art.6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) , anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

Comma 2

I lavori edili di cui all'art. 27, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentati come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08:30 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 18:30 nei giorni feriali, senza che sia previsto il superamento dei limiti succitati, sono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta;

- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art.15 comma 2, lettera a), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

Comma 3

I lavori edili di cui all'art. 27 per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 6.

Art. 30 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

Comma 1

Per i lavori edili di cui all'art. 27 eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

Art. 31 Emergenze

Comma 1

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art.6, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

Art. 32 Campo di applicazione

Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

Comma 2

Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) dehor con o senza diffusione sonora;
- b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
- c) igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti;
- e) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria;

Art. 33 Dehor

Comma 1

Le attività di cui all'art.32 sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) Le attività se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) Le attività se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art.15 comma 2, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 6;

Art. 34 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

Comma 1

Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc) di cui all'art.32, anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08:30 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 18:30 nei giorni feriali si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art.6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art.15 comma 2 lettera a), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

Comma 2

Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all' b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08:30 e le ore 12:30 o tra le ore 14:30 e le ore 18:30 nei giorni feriali si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art.6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art.15 comma 2 lettera a), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

Art. 35 *Attività di igiene del suolo*

Comma 1

Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.32, anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art.6, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Comma 2

Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Art. 36 *Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli*

Comma 1

Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, e simili di cui all'art. 32, solo nel caso di carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 6; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

Art. 37 *Attività agricole, forestali, venatorie*

Comma 1

Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'art.32, solo nel caso di carattere temporaneo, si intendono autorizzate sotto gli aspetti del presente regolamento anche in deroga ai limiti di cui all'art 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Art. 38 Livelli sonori

Comma 1

Le attività di cui all'art. 32 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando i limiti previsti all'art. 6.

Comma 2

Le attività di cui all'art. 32 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

Art. 39 Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario.

Comma 2

In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
- b) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;

Art. 40 Infrastrutture di trasporto stradale

Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Comma 2

Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e per ciò che riguarda i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", li definisce in modo conforme a quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica (cfr. Appendice).

Comma 3

I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.

Art. 41 Infrastrutture di trasporto ferroviario

Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Comma 2

I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in Appendice.

Art. 42 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

Qualora le sorgenti di cui all'art.39 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 **Particolari sorgenti rumorose**

Art. 43 Campo di applicazione

Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.

Comma 2

Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) attività svolte nelle abitazioni;
- b) attività svolte all'aperto;
- c) dispositivi di allarme o antifurto;

Art. 44 Attività svolte nelle abitazioni

Comma 1

Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Comma 2

Le attività svolte a fini privati nella abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.

Art. 45 Attività all'aperto

Comma 1

Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.

Comma 2

I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

Art. 46 *Dispositivi di allarme o antifurto*

Comma 1

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.

Comma 2

I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di tre minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Piano di Classificazione acustica

Art. 47 Piano di Classificazione Acustica

Comma 1

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.

Comma 2

Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.

Comma 3

Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

Comma 4

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.

Comma 5

Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 48 Modifiche del Piano

Comma 1

Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 47 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici .

Comma 2

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Art. 49 Revisioni del Piano

Comma 1

Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 47 conseguente a strumenti urbanistici

Comma 2

Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

Art. 50 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Comma 1

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

Comma 2

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Comma 3

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, permessi o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04.

Comma 4

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.

Comma 5

Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Art. 51 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

Comma 1

Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.

Comma 2

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Comma 3

Le attività di cui al comma 1 sono elencate, in modo non esaustivo, di seguito:

- a) magazzini, depositi, impianti con esclusiva attività di limitate emissioni sonore;

- b) esercizi commerciali (non polifunzionali) all'ingrosso e al minuto;
- c) impianti sportivi e ricreativi ad esclusione di autodromi e tiri a volo o simili;
- d) discoteche non all'aperto, circoli e pubblici esercizi in assenza di autorizzazioni per spettacoli in ambiente esterno.

Comma 4

Le attività di cui al comma 3 possono presentare la documentazione di cui al comma 1 esclusivamente quando collocate in classi acustiche IV, V caratterizzate da assenza di accostamenti critici e con presenza di eventuali ricettori sensibili e/o residenziali a distanze non inferiori a 50 m.

Comma 5

La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

Art. 52 Valutazione di Clima Acustico

Comma 1

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Comma 2

La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Comma 3

La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05.

Comma 4

Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.

Comma 5

In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:

- a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
- c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.

Art. 53 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

Comma 1

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione che l'Amministrazione Comunale, a sua discrezione secondo la specificità del caso, può richiedere a garanzia che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
- b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice).

Comma 2

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione, se richiesta, deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Comma 3

Il Comune, in alternativa, secondo sua discrezione, può richiedere una relazione sostitutiva sottoscritta dal progettista in cui vengono specificate gli accorgimenti in progetto al fine ottemperare al rispetto del D.P.C.M. 05/12/97.

Comma 4

Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

Comma 5

La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici può essere richiesta per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi riferiti ad edifici adibiti a:

- a) residenza o assimilabili;
- b) uffici e assimilabili;
- c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) attività commerciali o assimilabili.

Comma 6

In casi diversi da quelli previsti al comma 4, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

Art. 54 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

Comma 1

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta il rispetto dei requisiti acustici di cui all'art. 52 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.

Comma 2

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

Comma 3

Il Comune, in alternativa e secondo sua discrezione, può richiedere che la dichiarazione di cui al comma 2 sia sostituita da Autocertificazione sottoscritta dal proponente e dal direttore dei lavori che attesta il rispetto dei requisiti acustici di cui all'art. 52 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.

Art. 55 Modalità di presentazione della documentazione

Comma 1

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici o l'Autocertificazione sostitutiva devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

Comma 2

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

Comma 3

I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

Comma 4

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici o l'Autocertificazione sostitutiva deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

Art. 56 Verifica della documentazione

Comma 1

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

Comma 2

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

Comma 3

Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

Art. 57 Mancata presentazione della documentazione

Comma 1

La mancata presentazione della documentazione di cui all'art.54 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.

Comma 2

La mancata presentazione della documentazione di cui all'art.54 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

Comma 3

La mancata presentazione della documentazione di cui all'art.54 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

Art. 58 Funzioni e competenze

Comma 1

Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
- c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
- f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.

Comma 2

Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 59 Segnalazioni o esposti

Comma 1

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

Art. 60 Esclusioni

Comma 1

I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'art.57, ad eccezione di quanto previsto all'b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

Art. 61 Provvedimenti restrittivi

Comma 1

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Comma 2

Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o da altri provvedimenti comunali.

Comma 3

Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

Art. 62 Sanzioni

Comma 1

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.

Comma 2

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.

Comma 3

Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

Comma 4

Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

Comma 5

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a €

10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

Comma 6

È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

Art. 63 *Esclusioni*

Le sanzioni di cui all'art. 61 non si applicano nei seguenti casi:

- a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'art. 7;
- b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi in cui si tratta di impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Abrogazioni e validità

Comma 1

Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Comma 2

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 65 Modifica e revisione

Comma 1

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

APPENDICE

APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

1. Aspetti generali

Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

2. Definizioni

Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

3. Classi acustiche

Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4. Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.

Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R , si confronta con il valore limite di emissione.

La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, o, in alternativa, nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;

qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali;
- b) infrastrutture ferroviarie

5. Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.

I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato.

All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

6. Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- b) aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
- c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- d) infrastrutture stradali, ferroviarie;
- e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

Nel caso di cui all'art.7, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

7. Valori di qualità

I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

8. Rilievi strumentali e Fattori correttivi

Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.

Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.

L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'art. 6, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98.

I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

- a) componenti impulsive K_I ;
- b) componenti tonali K_T ;
- c) componenti tonali di bassa frequenza K_B .

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

9. *Requisiti acustici degli impianti tecnologici*

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

10. *Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici*

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

11. Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

12. Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui ai punti 13.1 e 13.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui al punto 13.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

13. Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui al punto 14.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui al punto 14.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.